



STRADA ALLAGATA CHI PAGA I DANNI?

La vettura di un lettore si blocca in un sottopasso invaso dall'acqua in seguito a un temporale. Il proprietario dell'arteria è tenuto al risarcimento. Ma solo in caso di errata o mancata manutenzione

Qualche settimana fa sono rimasto intrappolato con la mia auto in un sottopasso dell'hinterland milanese, completamente allagato a causa del mancato deflusso dell'acqua in seguito a un temporale. Grazie anche all'intervento dei vigili del fuoco, sono riuscito a mettermi in salvo. Spavento a parte, non ho subito danni, ma la mia auto purtroppo sì: l'acqua, che aveva raggiunto rapidamente un livello elevato, ha danneggiato seriamente il motore, che non è più andato in moto. Mi chiedo a chi debba rivolgermi per farmi risarcire questi considerevoli danni.

Marco Chiesa
Monza

«In caso di danni provocati a un autoveicolo transitante in un sottopasso allagato», spiega Marco Loro, avvocato del foro di Milano, «si può richiamare la disciplina di cui all'articolo 2051 del Codice civile, secondo cui, in caso di omessa manutenzione del tratto stradale e conseguente allagamento, dei danni all'autoveicolo è responsabile, nonché tenuto al risarcimento, il proprietario della strada stessa o il concessionario, cui spetta la manutenzione. Questo principio generale di responsabilità oggettiva, tuttavia, trova un limite nel caso fortuito, al cui avverarsi è esclusa la possibilità di ottenere detto risarcimento. La Corte di Cassazione,

aggiunge il legale, «ha precisato che il caso fortuito è costituito da quell'accadimento imprevisto e imprevedibile, di natura eccezionale, tale da escludere qualsiasi possibilità di controllo da parte del soggetto proprietario o concessionario (Cassazione Civile n. 1725 del 23/1/2019). Anche in mancanza dell'ipotesi di caso fortuito, però, il risarcimento può essere escluso laddove vi sia una responsabilità del conducente nella causazione del danno. Ciò, per esempio, nell'ipotesi in cui il guidatore si avveda dell'allagamento e della sua consistenza, ovvero del fatto che l'acqua possa raggiungere le prese d'aria del motore e quindi essere

aspirata nei cilindri (Cassazione Civile, sentenza n. 4661 del 9/3/2015)». In definitiva, conclude Loro, «per conseguire il risarcimento di danni all'autovettura, e in particolare al motore, nell'ipotesi di attraversamento di un sottopasso allagato, da un lato occorre che l'allagamento sia conseguenza di errata o mancata manutenzione della strada e non invece di un evento assolutamente imprevedibile e di natura eccezionale concretizzante un caso fortuito; dall'altro che il conducente non si trovasse nella possibilità di arrestare il veicolo per tempo e neppure di valutare correttamente l'altezza dell'acqua».